



Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.

Contratto di Assicurazione

Incendio

CF PRIMA CASA AC

Mod. 004.2018.PCI.AC ed.12.18

Il presente Set Informativo contenente:

- *Documento Informativo Precontrattuale*
- *Documento Informativo Aggiuntivo Precontrattuale*
- *Condizioni di Assicurazione con Glossario*
- *Proposta di Assicurazione*

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
cfassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.500,00 i.v. – C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIA Roma n. 1160328 – Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 – Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 – G.U. n. 195 23/08/2007 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



Polizza CF PRIMA CASA AC mod. 004.2018.PCI AC ed.12.18

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto “CF PRIMA CASA AC”

Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E'?

La **INCENDIO PRIMA CASA** è una polizza Rami Danni che prevede indennizzi a seguito di danni da incendio e altri casi previsti che dovessero colpire il fabbricato onde consentire di ripristinarlo a nuovo e mantenere così inalterato il suo valore. E' Polizza vincolata all'Istituto che ha concesso il mutuo per l'acquisto sino alla concorrenza del debito residuo al momento del sinistro. Il vincolo si esaurirà con il completo azzeramento del mutuo.



CHE COSA E' ASSICURATO? danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato.

I danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- ✓ incendio;
 - ✓ fulmine. Fulmine che danneggi parti non murarie ma strutture o impianti in uso al fabbricato di cui alla definizione delle Condizioni di Assicurazione;
 - ✓ esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - ✓ caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - ✓ onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
 - ✓ danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso;
 - ✓ danni causati al fabbricato assicurato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, escluso il fulmine;
 - ✓ danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso;
 - ✓ h) danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - ✓ le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro;
 - ✓ l) uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
 - ✓ m) tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi.
 - ✓ n) Fenomeno elettrico che danneggi o distrugga impianti e per riparare e/o sostituire gli stessi o parti di essi.
- L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile, "regola proporzionale".



CHE COSA NON E' ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- X causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- X causati da cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- X causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- X causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; "Colpa Grave ricompresa in garanzia"
- X causati da alluvioni, inondazioni, piene, mareggiate, terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche
- X subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni";
- X indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato
- X da imbrattamento di fabbricati;
- X alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.



CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA? La polizza per alcune estensioni di garanzia incendio presenta limiti d'indennizzo, e franchigie:

! Azione del Fulmine	Fulmine che danneggi parti non murarie ma strutture o impianti in uso al fabbricato di cui alla definizione delle Condizioni di Assicurazione, verranno indennizzati sino al massimo di 500 euro per sinistro ed anno e con deduzione di una franchigia di euro 200 per sinistro.
! Sviluppo di fumi, gas, vapori	con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento
! Danni da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici al fabbricato	con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
! Danni da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido.	con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
! Danni per ordine autorità	i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di €10.000,00- per anno e per evento.
! Spese di demolizione e sgombero residui	le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €2.500,00- per anno e per evento.
! Eventi Atmosferici o Socio Politici	Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
! Fenomeno Elettrico ad impianti	fino alla concorrenza di €150,00 per sinistro e annualità assicurativa con applicazione di una franchigia fissa per evento di € 100,00. Restano esclusi i danni se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale degli impianti colpiti.



CHE OBBLIGHI HO?

- Dichiarare che:

Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:

- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, cinematografi, teatri o grandi empori, depositi agricoli. Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili.

- che non ci sono stati sinistri negli ultimi 5 anni per le garanzie che si stanno assicurando.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ Dove è ubicato il fabbricato assicurato purchè sia in Italia, Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano.



QUANDO E DOVE DEVO PAGARE?

Il premio corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della polizza, si deve pagare il giorno della decorrenza della polizza o quando la proposta e certificato vengono emessi e sottoscritti dalle parti.

Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari con i quali è stato conclusa la polizza.

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (da almeno 30 Euro)



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dalla data di decorrenza indicata nella proposta e nel Certificato di Assicurazione se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. La Copertura termina ogni scadenza annuale se non rinnovata entro 15 gg dalla scadenza o al termine della polizza se è previsto una durata poliennale con pagamento del premio in unica soluzione per tutta la durata.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Questa tipologia di contratto NON PREVEDE DISDETTA essendo un contratto con durate poliennali e pagamento del premio in unica soluzione per tanti anni quanto dura il mutuo, pertanto cesserà in automatico alla scadenza prevista.

Il Contraente ha diritto di recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza della medesima a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nettato di 50,00 Euro per spese di rimborso. In questo caso la Società comunicherà il recesso all'Ente erogatore del Mutuo, come previsto dall'Art.18 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente ha diritto di recedere ai sensi dell'Art.1899 del C.C., polizze poliennali, trascorso il quinquennio, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni, senza oneri aggiuntivi e con rimborso del premio se corrisposto in unica soluzione, in quanto applicato sconto come da Articolo delle Condizioni di Assicurazione, esclusivamente con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario della polizza.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il mutuo in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

- mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita.
- richiedere il rimborso del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della garanzia.

Polizza CF PRIMA CASA AC mod. 004.2018.PCI AC ed.12.18

DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DANNI

Compagnia: CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF PRIMA CASA AC"

Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

CF Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158

Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 38.896.825 , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500. il Requisito Patrimoniale con le specifiche di Solvibilità (SCR) pari a 155,80%, è **consultabile con la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito:**

<https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm>

Al contratto si applica la legge italiana.



CHE COSA E' ASSICURATO?

I danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato dagli eventi descritti nel DIP



CHE COSA NON E' ASSICURATO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CHE OBBLIGHI HO?

Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

<p>Denuncia di sinistro</p>	<p>In caso di sinistro il Contraente-Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..</p> <p>b) dare avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi Art.1913 C.C.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.</p> <p>L'assicurato è tenuto altresì a:</p> <p>c) fornire, nei cinque giorni successivi l'evento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.</p> <p>e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.</p>
<p>Assistenza diretta/ In Convenzione</p>	<p>Questo contratto non prevede forme di Assistenza sia in forma diretta che in convenzione.</p>
<p>Gestione da parte di altre Imprese</p>	<p>Questo contratto non prevede forme di gestione da parte da altre imprese.</p>

Prescrizione	I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .
Obblighi dell'Impresa	La Società, in caso di Sinistro e fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell'Indennità che verrà corrisposta in Italia, in valuta italiana.



QUANDO E DOVE DEVO PAGARE?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Sono previsti rimborsi di premio in caso di anticipata estinzione del Mutuo.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previste sospensioni di garanzie in corso di validità del contratto



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Disdetta	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il prodotto non prevede la clausola di recesso entro 60gg dalla data di stipulazione.
Risoluzione	Il contratto si può risolvere per disdetta se di durata annuale, in caso di anticipata estinzione del Mutuo o in caso di sinistro, come da Condizioni di Assicurazione.



A CHI E' RIVOLTO QUESTO PRODOTTO

Alle persone che hanno acquistato una civile abitazione con Mutuo Ipotecario
--



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE

<p>Il premio annuo o pluriennale, derivante dai tassi di tariffa applicati alla Somma Assicurata.</p> <p>- Costi di Intermediazione: In media gli intermediari ricevono una commissione del 60,00% del premio netto + il 100% degli accessori.</p>
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo in Roma - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclami@cfassicurazioni.com</p> <p>I reclami dovranno contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitro irrituale ai sensi della Determinazione del danno indennizzabile, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.</p> <p>I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.</p> <p>I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.</p> <p>Per liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

AVVERTENZA: PRIMA DI RISPONDERE ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA PROPOSTA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente documento è aggiornato al 31.12.2018

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- incendio;
 - fulmine. Fulmine che danneggi parti non murarie ma strutture o impianti in uso al fabbricato di cui alla definizione delle Condizioni di Assicurazione, verranno indennizzati sino al massimo di 150 euro per sinistro ed anno e con deduzione di una franchigia di euro 100 per sinistro.
 - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
 - danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi di cui sopra, lett. A, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
 - danni causati al fabbricato assicurato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, escluso il fulmine, con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
 - danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli eventi di cui sopra lett. A, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
 - danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di €10.000,00- per anno e per evento.
 - le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con il massimo di €5.000,00- per anno e per evento.
 - uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
- Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
- tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.

B) fenomeno elettrico che danneggi o distrugga impianti e per riparare e/o sostituire gli stessi o parti di essi fino alla concorrenza di €150,00 per sinistro e annualità assicurativa con applicazione di una franchigia fissa per evento di € 100,00. Restano esclusi i danni se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale degli impianti colpiti.

Art.2 - Capitale assicurato e limite massimo dell'indennizzo - Premio

Il capitale assicurato è quello indicato nella Proposta e nel Certificato di assicurazione, costante per tutta la durata dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a somma maggiore di quella assicurata.

Ai tassi della presente polizza è applicato uno sconto del 3% annuo, relativamente ai premi di polizze di durata pluriennale come anche indicato nella Proposta e Certificato di Assicurazione.

Art.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da alluvioni, inondazioni, piene, mareggiate, terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche
- e) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni";
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;

- g) da imbrattamento di fabbricati;
- h) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art.4- Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art.5 - Obblighi del Contraente -Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente-Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
- b) dare avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi Art.1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'assicurato è tenuto altresì a:

- c) fornire, nei cinque giorni successivi l'evento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.

Art.6 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo il suo diritto di regresso verso gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art.7 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'indennizzo.**

Art.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5 ;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10.;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi dell'art.8, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.10 - Determinazione del danno indennizzabile

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.11 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato del Vaticano e nella repubblica di S. Marino.

Art.12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno.

Art.13. Facoltà di recesso e scioglimento del contratto a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società.

La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa l'80% della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.13.Bis – Diritto di Recesso nel caso di polizze con Vincolo

Il Contraente ha diritto di recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza della presente assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nettato di 50,00 Euro per spese di rimborso, esclusivamente con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario della polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere ai sensi dell'Art.1899 del C.C., polizze poliennali, trascorso il quinquennio, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni, senza oneri aggiuntivi e con rimborso del premio se corrisposto in unica soluzione, nei termini previsti all'Art.18 delle Condizioni di Assicurazione, in forza dello sconto applicato ed esclusivamente con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario della polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SPECIALI

(SEMPRE OPERANTI)

Art.14- operatività delle Garanzie

Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:

- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, cinematografi, teatri o grandi empori, depositi agricoli. Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili.

Art.15 - Buona fede

Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite la dichiarazione dell'Assicurato sul Modulo di proposta. Le inesatte o incomplete dichiarazioni

rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione, da parte del Contraente, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente non abbia agito con dolo.

Art.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula del presente contratto di assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

Art.17- Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 3 - lettera c) delle presenti Condizioni, la Società risponde dei danni arrecati al fabbricato assicurato, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art.19 - Pagamento del premio e decorrenza e scadenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

Art. 20 - Proroga e periodo dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente se è previsto il pagamento del premio in forma annuale ricorrente.

Qualora il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata prevista dalla polizza, l'assicurazione si intende risolta dalle ore 24 della data di scadenza senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta dalle parti.

Art. 21 – Anticipata risoluzione Contrattuale

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia corrisposto il premio in unica soluzione per tutta la durata prevista della polizza e questa sia di durata uguale o superiore ai cinque anni, potrà richiedere di risolvere la polizza e già dal secondo anno nel caso in cui la polizza sia stata vincolata per il mutuo e richiedere il rimborso del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, e delle spese di emissione secondo la formula di seguito precisata:

$$R = (PN \times 0,85) / GT \times GR$$

Dove:

R= rimborso

PN x 0,85 =: premio unico netto diminuito dei caricamenti per spese amministrative e per il rimborso

GT = numero giorni totali della durata della polizza.

GR = numero giorni residui dalla data di anticipata estinzione alla scadenza della polizza.

La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il predetto importo relativo al periodo di rischio non corso.

22 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

23- Denuncia del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

24- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI.

Assicurato: il Mutuatario che aderisce alla presente polizza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui spetta l'indennizzo.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione di contratto, le dichiarazioni dell'Assicurato, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali "Condizioni Particolari Aggiuntive".

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato/Immobile: l'intera costruzione edile, o parte di essa, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici e sanitari, impianti elettrici fissi, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti o installazioni considerati

immobili per natura o per destinazione, affreschi, statue non aventi valore artistico. Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. (Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni presso statici e simili, tendo-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei).

Franchigia: l'importo fisso che resta a carico dell'assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato o agli aventi diritto.

Implosione: Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Ipoteca: Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario a garanzia del credito della Banca Contraente medesima.

Limite massimo di indennizzo: La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proposta di Assicurazione: Il documento sottoscritto dal Mutuatario Principale ai fini della stipula del contratto di assicurazione.

Recesso: Diritto del Contraente e della Società di risolvere la polizza ai sensi delle Condizioni di Assicurazione o ai sensi degli articoli del C.C.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, CF Assicurazioni S.p.A.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Si rinvia al sito internet della Società, www.cfassicurazioni.com. per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.